

***Focus normativo  
su  
disciplina dell'Albo Gestori Rifiuti***

**Lucca, 20 maggio 2016**

# IL DM 120/2014

- Sulla G.U. n. 195 del 23 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del MATTM recante ***“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”***.
- Il provvedimento è **entrato in vigore il 7 settembre 2014**.
- Il nuovo DM è stato necessario per:
  - dare attuazione alle nuove disposizioni legislative in materia;
  - dare seguito alle esigenze emerse nella gestione dell'Albo connesse a chiarimenti e a semplificazioni applicative anche al fine di assicurare omogeneità di comportamento tra le Sezioni regionali e maggiore qualificazione delle imprese che si iscrivono all'Albo
- **TRANSITORIO:** art. 26 comma 4 del DM 120/14 che disciplina il periodo transitorio, che *“Fino alla emanazione delle disposizioni di competenza del Comitato nazionale, restano valide le disposizioni adottate dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

# Le principali aree di intervento del DM 120/14 riguardano...

- Il Comitato dell'Albo, in attuazione delle disposizioni regolamentari contenute nel nuovo Regolamento, ha avviato i lavori per la definizione della necessaria disciplina applicativa, in particolare sta lavorando su:
  - **compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico;**
  - **individuazione di sottocategorie della cat. 1 per specifiche attività di raccolta e trasporto di rifiuti**
- L'Associazione, in quanto componente del Comitato Nazionale partecipa attivamente ai tavoli tecnici con l'obiettivo di contribuire all'attuazione di quanto previsto al fine di assicurare una sempre maggiore qualificazione del settore e la definizione di norme praticabili.

# RESPONSABILE TECNICO

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **RESPONSABILE TECNICO - DM 120/14**

#### **Art. 11.     *Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria***

1. *I requisiti di idoneità tecnica consistono:*
  - a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;**
  - b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria, risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa o l'ente dispone;*
  - c) in un'adeguata dotazione di personale;*
  - d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.*
2. *La capacità finanziaria è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.*
- 3 . ***L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate alle attività soggette all'iscrizione.***
4. ***Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria.***

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **RESPONSABILE TECNICO - DM 120/14**

#### **Art. 12.      *Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico***

1. *Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.*
2. *Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.*
3. *Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.*
4. *I requisiti del responsabile tecnico consistono in:*
  - a) *idonei titoli di studio;*
  - b) *esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;*
  - c) *idoneità di cui all'articolo 13.*
5. *L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.*
6. *L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.*

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **RESPONSABILE TECNICO - DM 120/14**

#### **Art. 13.     *Formazione del responsabile tecnico***

- 1. *L'idoneità di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c) è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento***
- 2. *Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1***
- 3. *È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.***
- 4. *Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.***

## REQUISITI RT VIGENTI

### REQUISITI MINIMI RESPONSABILE TECNICO

	Classe F < a 5.000 ab.	Classe E < a 20.000 e > o a 5.000 ab.	Classe D < a 50.000 e > o a 20.000 ab.	Classe C < a 100.000 e > o a 50.000 ab.	Classe B < a 500.000 e > o a 100.000 ab.	Classe A > o = a 500.000 ab.
<b>CAT. 1</b>	D + 1 A / L / CF	D + 2 aa / L + 1 a / CF + 2aa	D + 3 aa / L + 1 a / CF + 3aa	D + 4 aa / L + 2 a / CF + 4aa	L + 2 aa / CF + 6aa	L + 3 aa / CF + 9aa

	Classe F < a 5.000 ab.	Classe E < a 20.000 e > o a 5.000 ab.	Classe D < a 50.000 e > o a 20.000 ab.	Classe C < a 100.000 e > o a 50.000 ab.	Classe B < a 500.000 e > o a 100.000 ab.	Classe A > o = a 500.000 ab.
<b>CAT. 2</b>	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	L + 2 aa / CF + 6 aa
<b>CAT. 3</b>	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	D + 5 aa / L + 2 aa / CF + 5 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
<b>CAT. 4</b>	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 2 a / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	L + 2 aa / CF + 6 aa
<b>CAT. 5</b>	D + 1 a / L / CF	D + 1 a / L / CF	D + 4 aa / L + 2 aa / CF + 4 aa	D + 5 aa / L + 2 aa / CF + 5 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa	L + 3 aa / CF + 9 aa
<b>CAT. 8</b>	D + 2 aa / L / CF	D + 3 aa / L / CF + 1aa	D + 4 aa / L + 1 aa / CF + 3aa	L + 2 aa / CF + 7 aa	L + 3 aa / CF + 8 aa	L + 3 aa / CF + 10 aa
<b>CAT. 9</b>		CF + 2 aa / D + 2 aa / L o DU + 1 a	CF + 3 aa / D + 3 aa / L o DU + 2 aa	CF + 5 aa / D + 5 aa / L o DU + 3 aa	CF + DU + 4 aa / DU + 5 aa / CF + L + 2 aa / L + 4 aa	CF + L + 4 aa / L + 5 aa
<b>CAT. 10A</b>		D + 2 aa / L + 1 a / CF + 2 aa	D + 5 aa / L + 2 aa / CF + 5 aa	D + 5 aa / L + 2 aa / CF + 5 aa	L + 5 aa / CF + 7 aa	L + 5 aa / CF + 7 aa
<b>CAT. 10B</b>		D + 3 aa / L + 1 a / CF + 3 aa	L + 5 aa / CF + 5 aa	L + 5 aa / CF + 5 aa	L + 5 aa / CF + 7 aa	L + 5 aa / CF + 7 aa



# Responsabile tecnico

In merito alla **figura del responsabile tecnico**, che il decreto in oggetto mira a regolamentare in modo più specifico e approfondito, i lavori in corso si stanno concentrando sui seguenti aspetti:

## A) requisiti soggettivi (titolo di studio, esperienza, ...)

### PROPOSTE CONSOLIDATE E IN DISCUSSIONE

- **Titolo di studio**: requisito minimo è il Diploma. Il possesso di titoli di studio più elevati (ad esempio laurea specifica (breve o magistrale) viene considerato per “scontare” gli anni di esperienza richiesti solo per cat. 9-10 (circa 2 anni); per le cat. del trasporto (1-5) e per la cat. 8 (commercio e intermediazione rifiuti) invece non si prevede questo meccanismo in quanto non esiste laurea specifica;
- Per **l’accesso a tutte le classi F** (classi d’ingresso) viene richiesta solo la verifica iniziale;
- Prevedere che per gli **anni di esperienza, l’aspirante RT** possa considerare validi anche i periodi di affiancamento all’RT documentate, sulla base di un modello da definire per una omogenea applicazione che prevede una comunicazione alla Sezione regionale in merito all’avvio dell’affiancamento (ipotesi: PEC perché c’è l’indicazione della data certa, però è necessario prevedere anche notifica nel momento in cui cessa l’affiancamento). Durata di validità: 5 anni

**TRANSITORIO**: gli RT in attività continuano ad operare dopo superamento della V.I. (senza richiesta del titolo di studio)

# Responsabile tecnico

**B) formazione (da attestare attraverso verifica iniziale e periodica tramite quiz generali e specifici per categoria, con risposta multipla)**

## PROPOSTE E RICHIESTE IN DISCUSSIONE

- **Test:** per le cat. del trasporto si stanno chiedendo 3 gruppi di test (1 per la cat 1, compresi i RUP, 1 per le cat. 4-5 N.P. e 1 per le cat. 4-5 P); per le altre categorie sarà previsto 1 test per ciascuna;
- **Pubblicazione dei quiz** sul sito dell'Albo (come ADR) e/o pubblicazione della bibliografia di riferimento dei quiz x esigenze formative degli interessati;
- **ipotesi di 40 quiz parte generale + 40 quiz parte specifica** (per ogni categoria per cui si vuole conseguire idoneità);
- **Idoneità:** superamento 80% della parte generale e 80% della parte specifica
- **Pubblicazione** sul sito dell'Albo di tutti i **nominativi** dei soggetti **risultati idonei** alle verifiche;
- **Mancato superamento del test** da parte dell'RT in carica: applicare i criteri della vigente Delibera su improvvisa cessazione RT, per evitare la cancellazione dell'iscrizione dell'azienda;
- Prevedere una **differenziazione tra test iniziali e quelli di aggiornamento**, quest'ultimi più semplificati sia se RT sia se LR e RT;

# Responsabile tecnico

**C) condizioni specifiche qualora il RT che è anche Legale rappresentante dell'impresa, in attuazione alle disposizioni semplificate di cui al co. 3 dell'art 13 del Dm 120/2014**

PROPOSTE CONSOLIDATE E IN DISCUSSIONE

- Per LR qualora anche RT esclusione delle verifiche quinquennali dopo 15-20 anni di esperienza (analogia ordine avvocati);

**D) regolamentazione, al fine di evitare conseguenti criticità per le relative aziende nei casi di:**

- non superamento dei test di verifica da parte dei RT attivi
- dimissioni volontarie dell'RT
- mortis causa RT

# Responsabile tecnico

## E) Regolamentare il numero massimo di aziende con il medesimo RT

*Art. 12, comma 6 DM 120/14 prevede “L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi.*

RT esterno: si sta valutando se è possibile analogia con il settore trasporto in cui è previsto che il Gestore dei Trasporti può servire al massimo 4 imprese per un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli;

RT dipendente: può svolgere l’incarico solo per l’azienda di appartenenza;

Il LR può ricoprire anche incarico di RT solo per la sua azienda

## F) Regolamentazione del periodo transitorio (anche per salvaguardare chi ha partecipato di recente a corsi di formazione)

Testo dell'accordo 21 dic. 2011 Stato-Regioni che regola la formazione del datori di lavoro art. 37 d.lgs 81/08

### 11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

*In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.*

# Responsabile tecnico

- G) regolamentazione delle modalità di svolgimento dei test e del periodo transitorio (sedi esami, calendario, procedure, quiz necessari per essere idonei suddivisi tra parte generale e specifica...)**

## Proposte su procedura metodologica di svolgimento delle prove di verifica

Il giorno della prova, successivamente al riconoscimento, al candidato verrà consegnata:

- una busta piccola con un cartoncino su cui scrivere i propri riferimenti anagrafici ;
- una busta grande con all'interno i quiz della verifica;
- un foglio sul quale riportare le risposte corrette;
- 2 identici adesivi codici a barre;
- il candidato compila il cartoncino con i propri dati anagrafici, applica il 1° codice a barre adesivo sul cartoncino, lo inserisce nella busta piccola senza sigillarla (il personale di sorveglianza potrà controllare che il candidato abbia riportato la sua anagrafica e non quella di un altro);
- applica il secondo codice a barre sul foglio nel quale sono riportate le risposte della prova;
- all'inizio della prova, aprirà la busta con i quiz e inizierà lo svolgimento della verifica;
- al termine della prova, il candidato dovrà sigillare la busta piccola, e consegnarla assieme al testo e al foglio con le risposte date.;
- un lettore ottico/scanner procede alla correzione delle prove e all'attribuzione dei punteggi;
- successivamente, si procederà all'abbinamento tra le anagrafiche e la prova.

Verrà reso disponibile un **Vademecum** per il corretto comportamento da tenere durante l'esame da parte dei candidati

## PROPOSTE DI MATERIE PER LE VERIFICHE INIZIALI E PERIODICHE

MODULO GENERALE: obbligatorio per tutte le categorie	
Argomento	
1. Economia dell'ambiente	
2. Sicurezza ambientale con riferimento alla gestione dei rifiuti	
3. La produzione dei rifiuti: aspetti qualitativi e quantitativi	
4. Prevenzione e gestione dei rifiuti (come definito dall'art. 183, comma 1, lett. m) e n)	
5. Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del Dlgs 152/2006)	
6. Sicurezza del lavoro (elementi di base)	
7. Certificazioni ambientali (EMAS, Ecolabel, ...)	
8. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	
9. Gestione dei rifiuti urbani e della gestione dei centri di raccolta di cui al DM 8/4/2008	
10. Quadro delle responsabilità e delle competenze del Responsabile Tecnico	
11. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali	
12. Classificazione di sostanze e miscele con riferimento ai Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Reach e Regolamento (CE) n. 1272/2008 – CLP	
MODULO TRASPORTO: per le categorie 1 - 4 - 5	
Argomento	
1. Normativa sull'autotrasporto	
2. Normativa sul trasporto dei rifiuti	
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	
4. Normativa trasporto merci pericolose Prescrizioni generali e principali tipi di rischio.	
5. Comportamento in caso di incidente (pronto soccorso, comunicazione alle autorità competenti, sicurezza della circolazione, conoscenze di base relative all'utilizzo di equipaggiamento di protezione, ecc.)	
6. Etichettatura e segnalazione dei pericoli	

## PROPOSTE DI MATERIE PER LE VERIFICHE INIZIALI E PERIODICHE

<b>MODULO INTERMEDIARI E COMMERCianti: per la categoria 8</b>	
<b>Argomento</b>	
1.	Registrazioni amministrative in materia ambientale
2.	Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
3.	Autotrasporto e trasporto intermodale
4.	Nozioni di diritto commerciale.
5.	Adempimenti amministrativi specifici all'intermediazione e commercio dei rifiuti
6.	Aspetti contrattualistici relativi alle spedizioni: Le clausole di trasporto internazionali, Incoterms
<b>MODULO BONIFICHE SITI INQUINATI: per la categoria 9</b>	
<b>Argomento</b>	
1.	Progettazione della bonifica
2.	Tecniche di intervento di bonifica
3.	Tecniche di stoccaggio dei rifiuti
4.	Tecniche di prevenzione e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alle operazioni di bonifica: monitoraggio e controlli ambientali
<b>MODULO BONIFICHE AMIANTO: per la categoria 10</b>	
<b>Argomento</b>	
1.	Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro
2.	Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto
3.	Tecniche di stoccaggio dell'amianto
4.	Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei
5.	Tecniche di monitoraggio e controlli ambientali
6.	Normativa specifica amianto



# SOTTOCATEGORIE CATEGORIA 1

# SOTTOCATEGORIE CATEGORIA 1

- **RIFERIMENTO NORMATIVO**

Stralcio art. 9 comma 6 del DM 120/14

- *Il Comitato nazionale può individuare specifiche e singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione di cui all'articolo 8 normandole in sottocategorie. Ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) , il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.*

# Categoria 1

L'ALBO ha avviato i lavori di rivisitazione della Cat. 1 per:

- tener conto delle innovate condizioni di servizio dovute alla implementazione della RD;
- la necessità di uniformare, sotto il criterio della PORTATA UTILE, la regolamentazione delle condizioni di iscrizione nella Cat. 1 relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani o di specifici flussi di questi;
- la necessità di regolare in maniera più appropriata la suddivisione in classi per specifiche filiere (sulla base del tonnellaggio e non della popolazione servita). Per alcune di esse, considerato la ridotta quantità gestite (verificate dai MUD) si è ipotizzata l'istituzione di sottoclassi della classe minima F al fine di evitare una concentrazione di diversificata dimensione aziendale in un unico *range*.

## Tabella “generale” RACCOLTA E TRASPORTO RU”

**Si è ipotizzato di:**

- lasciare inalterati i quantitativi di portata utile attualmente previsti dalla tabella in essere che è suddivisa in classi sulla base degli abitanti serviti (come adesso);
- sostituire la formula per individuare le unità di personale con una tabella che indichi il numero degli stessi per le varie classi;
- esplicitare che l'iscrizione nella cat. 1 (per l'attività complessiva di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ricomprende anche le iscrizioni per le suddette specifiche attività svolte nell'ambito della stessa classe);
- chiarire che se l'impresa è iscritta nella cat. 1 (per l'attività complessiva di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani) in una determinata classe, ma vuole iscriversi in una o più sottocategorie relative a classi superiori deve dimostrare la dotazione aggiuntiva di mezzi e personale al fine di raggiungere almeno i requisiti minimi per ciascuna di esse.

# ~~“Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti~~

## Raccolta differenziata R.U. **e multimateriale**

Sull’attuale tabella 1B si è ipotizzato di:

- lasciare la tabella attualmente esistente (basata sulla popolazione servita) ma limitandola alle sole raccolte differenziate in quanto per gli ingombranti è prevista una tabella a parte (vedi dopo);
- seguire come criterio per l’individuazione della dotazione quello di calcolare il 50% delle dotazioni previste per la tabella RU (dal momento che per legge la raccolta differenziata deve essere il 65% degli RU);
- **comprendere anche la raccolta multimateriale (quindi cambia intestazione tabella);**
- sostituire il parametro numero dei veicoli con il valore della portata utile

# Raccolta e trasporto rifiuti

## Ingombranti/~~Raccolta differenziata RU~~

Sulla futura tabella 1B-bis si è proposto di:

- definire la tabella suddivisa in classi sulla base degli abitanti serviti (come è adesso) ma con esclusivo riferimento ai rifiuti ingombranti (stralciando l'applicazione della stessa alla raccolta differenziata in quanto è stata creata una tabella specifica -vedi prima); pertanto, il nuovo titolo della tabella diventa “Raccolta e trasporto rifiuti Ingombranti”;
- sostituire il parametro numero dei veicoli con il valore della portata utile

## **Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi**

**Sull'attuale tabella 2B “Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi” si è ipotizzato di:**

- convertire la suddivisione in classi da abitanti serviti (come è adesso) a tonnellate trasportate
- sostituire il parametro numero dei veicoli con il valore della portata utile
- prevedere una suddivisione ulteriore della classe F in 3 sottofasce di ampiezza: ciò al fine di individuare requisiti minimi reali ed evitare una concentrazione di diversificata dimensione aziendale in un unico range troppo ampio

## **Attività esclusiva di trasporto R.U. da centri di stoccaggio a impianti di destino finale**

**Sull'attuale tabella 3B "si è ipotizzato di:**

- convertire la suddivisione in classi da abitanti serviti (come è adesso) a tonnellate trasportate;
- sostituire il parametro numero dei veicoli con il valore della portata utile;
- modificare l'intestazione della tabella in **"Attività esclusiva di trasporto R.U. da impianti di stoccaggio e centri di raccolta a impianti di trattamento"**



# Raccolta multimateriale

**Sull'attuale tabella 4B "Raccolta multimateriale" si è ipotizzato di:**

- Eliminare l'intera tabella perché essa si intende ricompresa nella tabella "Raccolta differenziata" (vedi prima)

# **Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più specifiche tipologie di rifiuti urbani (Delibera n. 6 del 12 dicembre 2012)**

Sulla tabella “Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani - *attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33\* e 20 01 34); farmaci (20 01 31\* e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) di cui al paragrafo 4.2 dell’all.1 al DM 8 aprile 2008, modificato con D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25)*” si sta valutando se:

- lasciare la ripartizione in classi sulla base della popolazione servita (come è attualmente);
- è invece consolidato l’orientamento a trasformare il n.dei mezzi in portata utile.

## **NUOVA TABELLA “Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane”**

**Sulla NUOVA TABELLA “Strade extraurbane”** e provenienti dalle autostrade si è ipotizzato di:

- procedere all’individuazione delle classi sulla base delle quantità trasportate;
- considerare come parametro il valore della portata utile (e non il numero dei mezzi);
- prevedere una suddivisione ulteriore della classe F in 3 sottofasce di ampiezza: ciò al fine di individuare requisiti minimi reali ed evitare una concentrazione di diversificata dimensione aziendale in un unico range troppo ampio;
- individuare la dotazione minima sia con macchine operatrici/veicoli ad uso speciale per la fase di raccolta dei rifiuti che con autocarri per la successiva fase di trasporto.

## NUOVA TABELLA “Spiagge”

Si è ipotizzato di:

- specificare che le relative dotazioni sono valide solo per le attività NON rientranti nell’ambito dell’art. 183, comma 1, lett. n)\*
- procedere all’individuazione delle classi sulla base delle quantità trasportate;
- considerare come parametro per l’individuazione dei requisiti minimi il valore della portata utile (e non il numero dei mezzi)
- prevedere una suddivisione ulteriore della classe F in 3 sottofasce di ampiezza per evitare una concentrazione di diversificata dimensione aziendale in un unico range troppo ampio
- individuare la dotazione minima sia con macchine operatrici/veicoli speciali per la fase di raccolta che con autocarri per la successiva fase di trasporto

Anche su tale tabella, come sulla precedente, si stanno ancora formulando ipotesi di aggiustamento.

\* *Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali, di origini antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.*

## CATEGORIE 4 e 5

- Viene proposta una **revisione** rispetto all'attuale regolamentazione **mirata ad una unificazione del parametro della dotazione mezzi** non più con riferimento al numero, ma alla **portata utile complessiva degli stessi** e alcune variazioni per la dotazione del personale.
- **Tab. 1:** dotazioni minime di veicoli e di personale per l'iscrizione in una delle categorie 4 o 5
- **Tab. 2:** dotazioni minime di veicoli e di personale per l'iscrizione in entrambe le categorie (4 e 5) stessa classe.
- Qualora ci si iscriva con differenti classi, devono essere dimostrate le dotazioni minime previste per ciascuna categoria e classe

# TABELLA RU “SEMPLIFICATA”

- Sulla TABELLA RU “SEMPLIFICATA” (per le aziende di cui all’art. 212, comma 5 penultimo capoverso: *“aziende speciali, Consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs. n. 267/2000*) viene proposto alternativamente:
  - di lasciare la tabella come quella attualmente in essere;
  - di fissare dei requisiti intermedi

# Spazzamento meccanizzato

**Per quanto concerne la tabella sullo “Spazzamento meccanizzato” viene proposto di:**

- eliminare la dizione “meccanizzato” ricomprendendo nella tabella tutto lo spazzamento, anche quello manuale per evitare che quest’ultimo sia escluso dalla regolamentazione;
- lasciare la tabella suddivisa in classi sulla base degli abitanti serviti;
- prevedere che la dimostrazione della dotazione per le classi più basse possa avvenire alternativamente con veicoli a motore o autospazzatrici. Analogamente la dotazione di personale sarà diversa in funzione della dotazione di cui l’impresa conta di avvalersi;
- prevedere che la dimostrazione della dotazione per le classi più alte (A e B) debba essere calcolata mediante la somma tra veicoli a motore e autospazzatrici. Analogamente la dotazione di personale sarà diversa in funzione della dotazione di cui l’impresa conta di avvalersi.

# REGIME TRANSITORIO

Dovrà essere previsto un regime transitorio per le imprese iscritte in relazione a specifiche situazioni innovate su:

- variazione tabelle (soppressione, integrazione e modifica);
- modifica del parametro relativo alla portata dei mezzi trasformata da p.t.t .a p.u. e al parametro popolazione servita che in specifiche attività verrà riferito a tonnellate e non a popolazione servita;
- eventuale variazione di dotazione.



# SISTRI

# SISTRI: bozza nuovo DM

Bozza nuovo DM (**DM-ponte**) che abroga il dm 52/11;

- Approvato dal Consiglio di Stato

## PREVEDE:

- **riduzione contributi** (demandate a successivo DM) solo per **le imprese che aderiscono volontariamente e per i trasportatori**;
- **flusso informativo ricalca quello del DM 52/11**: previsto snellimento per produttori e trasportatori per i quali vengono superati gli obblighi di comunicazione anticipata rispetto alla movimentazione
- le **innovazioni** non sono immediatamente esecutive ma **demandate a successivi DM**
- **istruzioni tecniche continueranno ad essere predisposte dal futuro concessionario, previa approvazione del MATTM**;
- **l'articolo 23 (transitorio)**:
  - fa rinvio ad un **successivo decreto per la sospensione degli obblighi di installazione delle black box** ed ***“eventualmente anche dei dispositivi USB ad esse collegati previa verifica di sostenibilità tecnico economica condotta dall’Agenzia per l’Italia Digitale con il concessionario Sistri”***;
  - detta i criteri generali ai quali il futuro concessionario dovrà attenersi nella declinazione del futuro sistema di tracciabilità: tenuta di registri e formulari in formato elettronico, garanzia interoperabilità

# GRUPPI DI LAVORO

◀	<b>ANCI-CONAI</b>
◀	<b>RD e Accordi</b> <b>(ANCI-CONAI - ANCI-CdCRAEE)</b>
◀	<b>ALBO e</b> <b>Sistema_Autorizzatorio</b>
◀	<b>ADEMPIMENTI AMM_VI</b> <b>(registri, HUD, Formulario)</b>
◀	<b>VIA e IPPC</b>
◀	<b>REGOLAMENTAZ_APPALTI</b> <b>e MERCATO SERVIZI + SPL</b>
◀	<b>RACC e TRASP -</b> <b>TRASP_TRANSFRONTALIERO</b> <b>e ADR</b>
◀	<b>TRATTAMENTO</b> <b>CHIMICO - FISICO/BIOLOGICO</b>
◀	<b>S.P.L.</b>
◀	<b>RAEE</b>
◀	<b>SISTRI</b>